

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Il Presidente

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente parco minerario Floristella Grottacalda

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;
- VISTO** la legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione dell'1 dicembre 1992 col quale è stato approvato lo statuto dell'Ente parco minerario Floristella Grottacalda;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione 8 febbraio 1995, n. 8/GR.VSG, col quale sono state apportate modifiche al sistema dei controlli dell'Ente, attribuendo le funzioni di vigilanza e tutela all'Assessorato regionale dei beni culturali;
- VISTO** l'art. 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e, in particolare, il comma 4, della citata legge, come sostituito dal comma 7 dell'art. 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, col quale è stato disposto che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali;
- VISTO** il D.A. n. 3081 del 18 luglio 2016, col quale l'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, ai sensi dell'art. 39, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come sostituito dal comma 7 dell'art. 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, ha modificato, fra l'altro, le rappresentanze del consiglio di cui al comma 1 dell'art. 5 dello statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione dell'1 dicembre 1995 dell'Ente parco minerario Floristella Grottacalda;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione del 29 marzo 2018 col quale viene approvato il nuovo statuto dell'Ente parco minerario Floristella Grottacalda, adeguato alle disposizioni di cui al D.A. n. 3081 del 18 luglio 2016;
- CONSIDERATO** che occorre aggiornare ulteriormente lo statuto dell'Ente parco per rendere più efficiente la sua gestione e amministrazione, nonché per adeguarlo alle intervenute modifiche normative;
- VISTA** la deliberazione di Giunta n. 285 del 1° luglio 2020 con la quale la Giunta di Governo ha apprezzato la proposta di modifica dello statuto di cui alla nota prot. n. 1619 del 22 giugno 2020 dell'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

DECRETA

- Art. 1** Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente trascritte, lo statuto dell'Ente parco minerario Floristella Grottacalda, approvato con decreto del

Presidente della Regione del 29 marzo 2018, è sostituito con il testo di cui all'allegato del presente provvedimento.

Art. 2 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Palermo, 7 AGOSTO 2020

Il Presidente
Firmato: MUSUMECI

STATUTO DELL'ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA

Art. 1

Natura giuridica

1. L'Ente Parco Minerario Floristella Grottaalda, di seguito denominato "Ente Parco", istituito ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, è ente di diritto pubblico che ha amministrazione e rappresentanza propria ed è sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ai sensi dell'art. 11^{ter} comma 1 del Decreto Legislativo 23 novembre 2011.
2. Partecipano alla gestione dell'Ente Parco: la Regione Siciliana, il libero Consorzio dei comuni di Enna e i comuni di Enna, Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera.
3. L'Ente Parco ha sede legale nel territorio di Enna, presso i locali della direzione ex Miniera Floristella.

Art. 2

Confini

1. I confini territoriali dell'Ente Parco sono quelli individuati nella cartografia facente parte integrante dei DD.AA. dell'Assessorato regionale dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione di vincolo e tutela dell'area mineraria Floristella già di proprietà dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) e della circostante area forestata del demanio della Regione siciliana, nn. 1841 del 5 agosto 1990 e 2659 del 2 novembre 1990.
2. Per effetto del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1971, n. 17, all'Ente Parco sono stati conferiti da parte dell'Ente minerario siciliano, con le modalità di cui all'art. 10 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, i beni mobili e immobili di sua proprietà.

Art. 3

Finalità

1. L'Ente Parco ha il compito di provvedere alla gestione del Parco minerario al fine di perseguire:
 - a) la protezione, conservazione e difesa del complesso minerario zolfifero ricadente nel territorio di cui al precedente art. 2;
 - b) il recupero del palazzo Pennisi sito nell'area mineraria Floristella;
 - c) la protezione, conservazione e difesa del paesaggio e dell'ambiente naturale dell'area mineraria in sé e dell'area circostante forestata;
 - d) la riqualificazione dei valori etno-antropologici e naturali presenti nel Parco minerario e la ricostituzione di quelli degradati;
 - e) il corretto uso e assetto del territorio costituente il Parco, programmando e progettando gli interventi finalizzati alla protezione, difesa, riqualificazione e ricostituzione, realizzando le opere direttamente o con delega agli enti locali interessati all'area mineraria oggetto dell'intervento;
 - f) lo sviluppo delle attività produttive e lavorative compatibili alle finalità dell'Ente Parco;
 - g) l'uso sociale e pubblico dei beni ambientali, favorendo le attività culturali, ricreative e turistiche compatibili con le esigenze prioritarie di tutela;
 - h) lo sviluppo dell'attività di ricerca etno-antropologica finalizzata all'investigazione, esame, catalogazione, conservazione della "società mineraria" e della tecnologia per una riscoperta della "cultura mineraria" degli strumenti e delle strutture produttive, nonché dei modi di vivere il luogo e il rapporto di lavoro;
 - i) l'attività di sperimentazione universitaria in materia di architettura e di archeologia industriale;
 - l) le attività didattiche di conoscenza e di ricerca per le scuole di ogni ordine e grado.

Art. 4

Organi

1. Sono organi dell'Ente Parco:

- a) il Presidente del Consiglio del Parco;
- b) il Consiglio del Parco;
- c) il Revisore dei Conti.

Art. 5

Il Presidente

1. Il presidente dell'Ente Parco, ai sensi dall'art. 6, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, è nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ed è scelto tra soggetti che siano in possesso di titoli culturali o professionali adeguati.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente Parco ed esercita le seguenti funzioni:

- a) indirizza e coordina l'attività dell'Ente Parco ed esplica le funzioni a lui delegate dal Consiglio;
 - b) assume le iniziative idonee al raggiungimento delle finalità istitutive ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto.
 - c) adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile;
 - d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio del Parco e sull'andamento dell'Ente;
3. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vice-presidente.

5. Le funzioni di Vice-Presidente sono esercitate, con turnazione annuale, dai Sindaci componenti il Consiglio del Parco, secondo l'ordine determinato dall'entità demografica dei comuni.

Art. 6

Il Consiglio dell'Ente Parco

1. Il Consiglio dell'Ente Parco, costituito con decreto dell'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, è composto:

- a) dal Presidente dell'Ente Parco;
- b) da un rappresentante nominato dall'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

c) da uno dei soggetti scelti tra il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna ed i sindaci dei comuni di Enna, Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera. In caso di disaccordo e/o mancata indicazione congiunta del soggetto istituzionale, decorsi trenta giorni dalla richiesta di designazione da parte dell'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, il nominativo del componente del Consiglio è individuato dal Presidente della Regione Siciliana;

Partecipano ai lavori del consiglio, senza diritto di voto e con funzioni consultive:

- a) il Soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio;
- b) tre esperti nominati dall'Assessore regionale per i beni culturali e dell'identità siciliana, scelti tra docenti universitari o soggetti di comprovata competenza ed esperienza in archeologia industriale, scienze geologiche, scienze paesaggistiche, management dei beni culturali;
- c) il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna ed i sindaci dei comuni di Enna, Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera, ad eccezione del soggetto che partecipa quale componente del Consiglio del Parco.

2. I membri del consiglio dell'Ente Parco durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una volta sola.

3. I membri del consiglio non possono essere titolari di interessi in conflitto con le finalità dell'Ente Parco. In particolare, non possono essere:

- a) amministratori o sindaci di attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse abbiano rapporti e interferenze con le materie di competenza dell'ente parco;

- b) titolari di rapporti di collaborazione professionale con lo stesso;
 - c) presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte dell'ente parco, né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio.
4. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente in servizio presso l'Ente parco. Il segretario redige i verbali delle adunanze che, approvati nella stessa o successiva adunanza, vengono sottoscritti dal presidente e dal segretario medesimo.
5. In caso di mancata designazione di alcuni dei membri del consiglio, entro tre mesi dalla richiesta del presidente, il consiglio è costituito da quelli già designati purché in numero non inferiore a due.
6. In caso di vacanza del posto di consigliere in corso di mandato, il componente nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo di nomina del membro sostituito.
7. L'indennità del Presidente è determinata dal Consiglio nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'Ente Parco e comunque non oltre il tetto fissato dalla vigente normativa.
8. L'incarico di componente del Consiglio è a titolo gratuito e agli stessi spetta soltanto il rimborso delle spese di missione a norma di legge, se dovuto, a gravare sul bilancio dell'Ente parco.

Art. 7

Compiti del Parco

1. Il consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
- a) adotta il regolamento dell'Ente Parco e approva i piani di gestione e i programmi di valorizzazione;
 - b) delibera le destinazioni e le modalità di impiego delle assegnazioni finanziarie stanziare;
 - c) raccoglie dati, promuove studi e iniziative atti a favorire la conoscenza, il miglioramento e lo sviluppo dell'Ente Parco;
 - d) approva il regolamento di organizzazione, il regolamento interno di funzionamento e contabile;
 - e) approva, previo parere del revisore dei conti, il bilancio preventivo e consuntivo;
 - f) ratifica i provvedimenti adottati dal presidente nei casi di urgenza;
 - g) si pronuncia sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte per iniziativa del presidente;
 - h) si esprime su ogni questione riguardante i valori ambientali, etno-antropologici, culturali e sullo sviluppo delle potenzialità del Parco.
2. Il consiglio dell'Ente Parco si riunisce almeno una volta ogni bimestre, su convocazione del presidente, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio o del revisore dei conti, limitatamente alle questioni di propria competenza. L'avviso di convocazione è recapitato a mezzo posta elettronica certificata almeno otto giorni prima di quello fissato o, in caso di urgenza, almeno 48 ore prima.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio e delle sue deliberazioni, è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove l'adunanza non abbia luogo per mancanza del numero minimo prescritto, la seconda convocazione deve essere convocata per il giorno successivo con il medesimo ordine del giorno.
4. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 8

Direttore del Parco

1. Il direttore dell'Ente Parco è nominato dal consiglio previo concorso pubblico per titoli ed esami, nel rispetto della vigente normativa e con le modalità previste dal regolamento organico del personale adottato dal consiglio.
2. Il direttore esercita le seguenti funzioni:
- a) organizza l'attività amministrativa del Parco;
 - b) sovrintende al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico amministrativo;

- c) attua le direttive del Consiglio del Parco in ordine all'attività progettuale di restauro archeologico, ambientale e paesaggistico del Parco;
- d) relaziona semestralmente all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e al Consiglio del Parco.
- e) firma i mandati di pagamento;
- f) esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono nell'ambito del Parco in rapporto alle esigenze di tutela;
- g) esercita la vigilanza sui servizi eventualmente affidati a soggetti, in forma singola o associata, nonché a società, enti ed altri;
- h) partecipa alle sedute del consiglio dell'Ente Parco con voto consultivo;
- g) predispose il bilancio di previsione e il rendiconto generale;
- i) esercita gli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, così come previsto dalla normativa vigente;
- l) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dal presente statuto e dal regolamento deliberato nella prima riunione del consiglio successiva all'insediamento.

Art. 9

Revisore legale dei conti

1. Il revisore legale dei conti, nominato dall'Assessore dei beni Culturali e dell'Identità Siciliana tra i nominativi inclusi negli appositi albi dei revisori previsti dalle leggi vigenti, dura in carica quattro anni e non può essere riconfermato.
2. Il revisore:
 - a) esercita il controllo amministrativo e contabile sugli atti di amministrazione dell'Ente Parco;
 - b) verifica la legittimità e la regolarità dell'attività, nonché l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto;
 - c) predispose una relazione di accompagnamento ai bilanci dell'Ente Parco;
3. Il revisore legale dei conti può partecipare alle sedute del consiglio, senza diritto di voto.

Art. 10

Indennità di carica e rimborsi spese

1. Al presidente del Consiglio dell'Ente Parco e al revisore legale dei conti è corrisposta, se dovuta, l'indennità di carica secondo la vigente normativa.
2. La partecipazione dei componenti il Consiglio dell'Ente Parco è a titolo gratuito, restando salvo solo il rimborso delle eventuali spese di missione sostenute.

Art. 11

Gestione finanziaria

1. Il bilancio di previsione, vistato dal revisore dei conti, è adottato dal consiglio dell'Ente Parco entro il 31 ottobre dell'anno precedente e inviato all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana che lo approva previo parere dell'Assessorato regionale dell'economia.
2. Il rendiconto generale, vistato dal revisore dei conti, è adottato dal consiglio dell'Ente Parco entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento e inviato all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana che lo approva previo parere dell'Assessorato regionale dell'economia.
3. Le entrate dell'Ente Parco sono costituite da:
 - a) redditi di beni costituenti il patrimonio dell'Ente;
 - b) proventi derivanti dall'art. 6, comma 7, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17;
 - c) proventi dell'esercizio di attività ordinaria dell'Ente, ivi compresi eventuali corrispettivi per i servizi forniti;
 - d) dotazioni finanziarie che annualmente sono deliberate dagli enti locali facenti parte del consiglio, per le spese di impianto, di esercizio e per il raggiungimento delle finalità istitutive;

e) eventuali interventi finanziari derivanti da erogazioni della Regione, dello Stato, della Comunità europea, di enti pubblici e soggetti privati.

4. Le spese sono impegnate e pagate dagli organi di amministrazione dell'Ente Parco, secondo le competenze stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.

5. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti normative in materia di bilancio e contabilità.

Art. 12

Controlli

1. Le deliberazioni del consiglio del Parco sono trasmesse, entro 10 giorni dall'adozione, all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, che entro 30 giorni dalla ricezione può, con provvedimento motivato, pronunciare l'annullamento per vizio di legittimità o chiederne il riesame per ragioni di merito.

2. Le deliberazioni divengono esecutive trascorso il termine indicato senza che sia intervenuto provvedimento da parte dell'organo che esercita la vigilanza, ovvero in pendenza del termine quando l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana comunichi di avere visto la deliberazione.

3. Se, prima della scadenza del termine di cui ai commi precedenti, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana chiede chiarimenti, pareri o altri elementi integrativi di giudizio, le delibere divengono esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento entro 30 giorni dalla ricezione degli elementi integrativi del giudizio.

4. Compete all'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana il potere di disporre verifiche o ispezioni ordinarie.

5. E' in facoltà dell'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana nominare un commissario *ad acta* per provvedervi.

6. Qualora gli organi dell'Ente omettano di compiere atti obbligatori per legge o in caso di gravi e ripetute irregolarità, è in facoltà del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, dichiarare la decadenza del presidente e/o disporre lo scioglimento del consiglio, nominando un commissario straordinario per il periodo necessario a provvedere alla ricostituzione degli organi ordinari.

Art. 13

Personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente Parco può avvalersi di personale delle Amministrazioni che partecipano alla gestione, previa stipula di apposito accordo.

Il Presidente

Firmato: MUSUMECI